

Codice A1814B

D.D. 19 gennaio 2026, n. 48

Regio Decreto n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 1945 per lavori di manutenzione idraulica del rio Chiesetta nel Comune di Viarigi (AT). Richiedente: Comune di Viarigi (AT).



ATTO DD 48/A1814B/2026

DEL 19/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 – Autorizzazione idraulica n. 1945 per lavori di manutenzione idraulica del rio Chiesetta nel Comune di Viarigi (AT). Richiedente: Comune di Viarigi (AT).

In data 29/12/2025, con nota acquisita al protocollo regionale n. 57760/A1814B, il Comune di Viarigi(AT) con sede in via Recinto, 6 – CAP. 14030, Viarigi (AT) – P.IVA 00604930057, a seguito del finanziamento di € 15.000,00 assegnato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 3875 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il “*Programma degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/1975 - annualità 2022-2023*”, ha presentato richiesta di autorizzazione, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, per eseguire i lavori di manutenzione idraulica del rio Chiesetta nel tratto che attraversa l’abitato della frazione Accorneri per una lunghezza complessiva di circa 1600 m.

All’istanza sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo a firma del Dott. Geol. Andrea Piano omissis costituiti in particolare da relazione generale e tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi e quadro economico di spesa, tavola con inquadramento generale comprensiva anche di documentazione fotografica attestanti lo stato dei luoghi, le aree oggetto d’intervento e le relative modalità di esecuzione.

Il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione idraulica del rio Chiesetta, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 22/12/2025 per l’importo complessivo di € 15.000,00, finanziato con fondi Regionali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3875 del 22/12/2021.

Il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, esaminata preliminarmente l’istanza e gli elaborati di progetto, ritenendoli ammissibili e procedibili, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014, con nota prot. n. 58017/A1814B del 30/12/2025 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del relativo provvedimento.

In data 08/01/2026 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del citato sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’intervento, consistente nel taglio manutentivo della vegetazione che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque nonché al taglio dei soggetti deperenti, instabili a rischio caduta in alveo, si ritiene ammissibile nel rispetto del

buon regime idraulico del rio Chiesetta.

L'intervento proposto è riconducibile alle attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica e quindi inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012).

Si da atto che, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il taglio delle piante con finalità di manutenzione idraulica, nel rispetto delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle vigenti norme in materia, non è soggetto al pagamento del canone (valore delle piante tagliate) e, ai sensi dell'art. 26 del medesimo Regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in quanto il Rio Chiesetta è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) e registrato al n. 103.

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523 del 25/07/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D.Lgs. n. 112/98 - artt. 86 e 89 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- L.R. n. 44/2000 art. 59 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998";
- D.P.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- LL.RR. n. 20 del 05/08/2002 e n. 12 del 18/05/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2002 e 2004 " e s.m.i.;
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale regionale n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.";
- Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26) "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. n. 12 del 18/05/2004) . Abrogazione del regolamento regionale n. 14 del 06/12/2004";
- L.R. n. 19 del 17/12/2018 - art. 56 e Allegato A;
- D.D. n. 2656 del 12/12/2024 -"Individuazione del coefficiente di aggiornamento per il triennio 2025-2027 dei canoni delle concessioni del Demanio Idrico fluviale e lacuale non navigabile e predisposizione testo coordinato della tabella di cui all'Allegato A della L.R. n.19/2018 ");
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/20208 e s.m.i." Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, il Comune di Viarigi (AT), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica del rio Chiesetta con taglio manutentivo della vegetazione nel tratto d'alveo indicato sugli stralci planimetrici e con le modalità specificate nella relazione tecnica generale del progetto esecutivo, depositato agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori devono essere eseguiti nel rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e delle norme vigenti e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti;
- il taglio manutentivo della vegetazione deve essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 ed in particolare:
 - all'interno dell'alveo :
- nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), è consentito il taglio a raso della vegetazione;
- nella restante porzione di sponda e fino al ciglio superiore della stessa, il taglio della vegetazione deve essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell'alveo e/o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso. Occorre garantire il mantenimento dei soggetti più stabili conservando la restante copertura. E' vietata ogni forma di taglio a raso;
 - sia all'interno dell'alveo che sui cigli superiori di sponda occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che possono costituire ostacolo al libero deflusso del corso d'acqua;
- durante le operazioni di taglio non devono essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento e devono essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicatione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017;
- il materiale proveniente dal decespugliamento/trinciatura e dalle operazioni di taglio della vegetazione arbustiva ed arborea compreso quello derivante dagli scarti di lavorazione (ramaglie, fogliame, etc..) non può essere abbandonato in alveo, sulle sponde o nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua ma deve essere immediatamente allontanato e/o smaltito nel rispetto della vigente normativa;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazione e ceppaie che sostengono le sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto n. 523/1904), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi e/o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in aree esondabili materiali di qualsiasi natura;
- durante la realizzazione dell'intervento non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- ad ultimazione lavori si devono ripristinare a regola d'arte le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dai lavori, adottando tutti gli accorgimenti necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua così come previsto dal parere della Provincia di Asti prot. 246 del 09/01/2026 (ns. pot. n. 557/A1814B in pari data) reso ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i e che si allega alla presente per farne parte integrante;
- il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale designato, deve provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che devono essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite

dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;

- il Comune di Viarigi (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - è a carico del soggetto autorizzato l'onere relativo alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico di Alessandria-Asti da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto devono essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori devono essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui; il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - i lavori in argomento devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione entro il termine di **mesi 12 (dodici)**, a decorrere dalla data del presente provvedimento, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensioni dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
 - il Comune di Viarigi (AT) deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, la data di inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente deve inviare al Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti una dichiarazione a firma del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato ed in ottemperanza alle prescrizioni/condizioni impartite dal Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del rio Chiesetta;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
 - Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino al concludersi degli stessi.
- Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire ogni eventuale ulteriore

autorizzazione /parere previsti dalle vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

I Funzionari estensori:

Giuseppe RICCA

Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Alessandria - Asti
Corso Dante, 163
14100 - ASTI
tecnico.regionale.al.at@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Richiesta verifica compatibilità fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e s.m. ed i. - D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, per “Lavori di manutenzione idraulica rio Chiesetta” – RILASCIO PARERE.

Richiedente: Comune di Viarigi (AT).

In riferimento alla Vs. nota di cui all'oggetto, al protocollo di questo Ente n. 28903 del 30/12/2025, ai sensi della *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* approvata con D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii., lo scrivente Ufficio ha incaricato i sig.ri Bosco Gianfranco e Pastorino Daniele, in qualità di Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, al rilascio del parere in merito.

Gli Agenti hanno eseguito il sopralluogo presso il tratto del rio Chiesetta, scorrente nel comune di Viarigi, il giorno 05/01/2026 a partire dalle ore 10 circa, come da verbale al protocollo di questo Ente n. 90 del 07/01/2026.

A seguito di valutazione nel tratto interessato dai lavori riferiscono che vi è scarsa portata d'acqua e probabilmente non vi è presenza di fauna ittica.

Dunque per quanto di competenza del servizio, si rilascia parere favorevole all'effettuazione dei lavori richiesti.

Preme infine rilevare l'importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua. Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Dirigente del Servizio Ambiente, Caccia e Pesca

Dott. Edoardo Tobaldo

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.